



TRIBUNALE DI NUORO

SEZIONE FALLIMENTI

Il Tribunale, così composto, riunito in camera di consiglio:

Presidente Riccardo Massera
Giudice Tiziana Longu
Giudice rel. Maria Cristina Lapi

a scioglimento della riserva assunta in data 22 novembre 2017,

Vista

l'istanza di sospensiva ex art. 182 *bis*, 6° comma, l.f. depositata da Upam Centro Gas Sardegna Srl in liquidazione con sede in Nuoro Zona Industriale Regionale PRA lotto 67 e la documentazione ad essa allegata;

Viste

le comunicazioni dell'istanza (e della allegata documentazione) che la ricorrente ha tempestivamente e ritualmente inviato ai creditori;

Ritenuto

- che non possono dirsi sussistenti i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione con le maggioranze richieste dalla legge, dal momento che il creditore Fiamma 2000, che rappresenta l'80% circa dell'esposizione debitoria rappresentata dalla società ricorrente, ha depositato una comunicazione con cui ha evidenziato che la società UPAM ha indicato un debito nei confronti della Fiamma 2000 di gran lunga inferiore a quello effettivamente vantato dalla stessa (441.467,58 a fronte dei 120.000,00 euro indicati dalla società ricorrente) e che in ogni caso non intende accettare la proposta di accordo trasmessa dalla UPAM;

- che, pertanto, allo stato non appaiono elementi da cui possa desumersi la sussistenza di trattative tra la società ricorrente e i propri creditori tali da pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma dell'art. 182 BIS l.f., né risulta l'esistenza di condizioni tali da consentire il pagamento integrale dei creditori con cui non sono in corso trattative o che hanno negato la propria disponibilità a trattare,

- ritenuto altresì che non sono stati depositati tempestivamente né una proposta di concordato né un accordo di ristrutturazione nel termine concesso ai sensi dell'art. 161 6 comma L.F.,

PQM

Visto l'art 182 *bis*, 6° comma, l.f.;

- 1) Rigetta la domanda con cui la ricorrente ha chiesto di pronunciare il divieto per i creditori e per i terzi di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui suoi beni;



- 2) Rietta la domanda di concessione del termine per il deposito dell'accordo di ristrutturazione;
- 3) Dichiara inammissibile la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo proposta da Upam Centro Gas Sardegna Srl in liquidazione ai sensi dell'art. 161 6 comma L.F.
- 4) manda la cancelleria per le comunicazioni.

Nuoro, 4 dicembre 2017

Il Giudice relatore
Maria Cristina Lapi

Il Presidente
Riccardo Massera

